

COMUNE DI
ACCADIA

Provincia di Foggia



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI.**

Approvato con Delibera di Consiglio n.14 del 11/04/2019

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art.2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini dell'art.2 del D.Lgs.15.11.1993 n.507, il Comune di Accadia appartiene alla V classe in quanto gli abitanti residenti ammontano a circa 2.300 unità in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso risultante dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art.3 – MAGGIORAZIONE STABIONALE DELLE TARIFFE

Rientrando obiettivamente il Comune nei termini delle condizioni previste dall'articolo 3 comma 6 del D.Lgs.507/93, si applica una maggiorazione del 50% delle tariffe per le fattispecie di cui al comma in parola per un periodo di mesi quattro e più specificatamente per i mesi di GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE

Art.4 – CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

I criteri cui si farà riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tener conto e quindi rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs.30 aprile 1992 n.285, D.Lgs.10 settembre 1993 n.360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

Art.5 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo precedente, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il comune od il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- stendardi (mono o bifacciali);
- tabelle;
- poster 6 x 3 (mono o bifacciali);

Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, ecc.) saranno determinate dall'Ufficio Tributi di concerto con l'Ufficio Urbanistica.

Art.6 – QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, avendo gli stessi superficie complessiva superiore ai parametri minimi di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del D.Lgs.507/93, parametri così determinati: n. abitanti 2300 diviso mille per 12 metri quadrati=27,60 mq, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.507/93, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- 1) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento;
- 2) per le affissioni di natura commerciale il 70 per cento;
- 3) per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, si rimanda al capo III del presente regolamento.

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art.7 – OGGETTO

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità. La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art.12 del D.Lgs.507/93.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una postestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art.8 – SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art.9 – DELLE TARIFFE IN GENERE

Ai sensi del comma 5 dell'art.3 del D.Lgs.507/93, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 MARZO di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno corrente a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Per l'anno 2019, le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni saranno deliberate dalla Giunta Comunale.

Art.10 – PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibiti alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma1.

Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa di base: le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art.11 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art.12 precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.10 comma 4 del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di

superficie superiore a mezzo metro quadrato. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art.12 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Art.13 – PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalle tariffe allegate al presente regolamento.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa che sarà approvata a seguito della delibera di approvazione delle tariffe, che sarà postuma al presente regolamento.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, che sarà approvata a seguito della delibera di approvazione delle tariffe, che sarà postuma al presente regolamento.

Art.14 – RIDUZIONI D'IMPSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art.15 – ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.11;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.16 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.

In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma terzo dell'articolo 26 del D.Lgs.n.285/92, così come modificato dal D.Lgs.n.360/93. Quanto sopra esposto nel rispetto di limiti di cui al D.Lgs.30 aprile 1992 n.285, D.Lgs.10 settembre 1993 n.360 e D.P.R.16 dicembre 1992 n.495.

L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:
- se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;

- se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art.3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:

- a) domanda con marca da bollo da €16.00, indirizzata all'ufficio tributi, contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione delle zone in cui il mezzo stesso viene installato;
- b) disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché le caratteristiche tecniche;
- c) foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.

L'esame della domanda verrà effettuato dal settore tributario relativamente all'installazione di mezzi pubblicitari fino a 6 mq di superficie, oltre a tale superficie l'esame verrà condotto di concerto con l'Ufficio Urbanistico.

Art.17 – DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE

Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere deliberato dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornato. Tale canone è dovuto per ogni mezzo pubblicitario.

Il canone, eventualmente deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

Qualora il richiedente desiderasse installare sul suolo pubblico un pezzo pubblicitario destinato alla esclusiva pubblicizzazione della sua attività, ovvero che tale mezzo non sia destinato alla commercializzazione della pubblicità e non sia gestito da ditta o società che ha per oggetto la commercializzazione della pubblicità, lo stesso sarà soggetto al solo canone di concessione deliberato dalla Giunta, fermo restando i relativi obblighi tributari.

Nel caso di domande di installazione di mezzi pubblicitari destinati a reperire pubblicità diverse dall'affissione e destinati alla commercializzazione della stessa, la Giunta Comunale valuterà l'offerta della richiedente, eventualmente sentendo anche altre ditte o società specializzate, comunque diverse dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente – richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanzianti in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità comunque inderogabilmente stabilita dalla Giunta Municipale.

L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale. Per gli spazi privati da destinare alle affissioni, si rimanda all'articolo seguente.

Art.18 – SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

Il Comune di Accadia destina il 12 per cento corrispondente a 18 metri quadrati computati con riferimento al totale dei metri quadrati destinati alle pubbliche affissioni, a spazi privati per le affissioni.

Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica già previste negli spazi affissionistici pubblici.

Proceduralmente l'eventuale discrezionale autorizzazione è così prevista:

- a) a seguito di domanda spontanea di ditta o società diversa dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- b) a seguito di proposta del settore tributario od urbanistico, riferite ed insorte nuove esigenze in conformità alle linee generali del piano enunciate all'articolo 4.

La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente – richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanzianti

in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità comunque inderogabile stabilita dalla Giunta Municipale.

In ogni caso, la Giunta dovrà contattare più ditte o società specializzate onde meglio verificare le proposte formulate al fine di scegliere la migliore in rapporto alle esigenze del Comune.

Se l'iter nasce secondo i dettami di cui alla lettera a), l'ordine di presentazione della domanda costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.

Gli spazi privati verranno assegnati a seguito di delibera di Giunta, sentito il concessionario delle pubbliche affissioni.

Con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare.

I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tributario.

Lo stesso dicasi dei disciplinari di cui all'articolo precedente.

CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.19 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei Comuni che abbiano la popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a 3.000 abitanti, negli altri comuni il servizio è facoltativo.

Art.20 – SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

Per le violazioni previste dall'art.23 del D.Lgs.n.507/93, come sostituito dall'art.12 comma 1 lett.a) del D.Lgs.n.473/97 si applicano le sanzioni ivi indicate.

E' introdotto, anche per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs.19 giugno 1997, n.218, disciplinato dal vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di entrate tributarie.

Art.21 – SANZIONI

- 1) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1°, lett. a), entro il termine di 60giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- 3) Le sanzioni di cui ai precedenti commi – compresa la sanzione per omesso versamento – sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi nei casi previsti dalle vigenti norme di legge;
- 4) L'istituto del "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 viene esteso anche alle regolarizzazioni che avvengano oltre un anno dopo l'omissione o l'errore. In tal caso la sanzione è ridotta ad un sesto del minimo previsto dalla legge.

Art. 22 - INTERESSI

- 1) Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati al tasso legale, come stabilito dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione degli interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi locali";
- 2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

CAPO VI

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

Art.23 – DICHIARAZIONE

Il soggetto passivo di cui all'articolo 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni del D.Lgs.507/93.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti, ivi compresi il presente.

Art.24 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 10, commi 1 e 3, 11 e 12, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

Il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n.43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in

caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art.2752 comma 4 del Codice Civile. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE

Art.25 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2019

Una volta emanati i decreti ministeriali e resasi certa la data di entrata in vigore della nuova disciplina tributario/contabile, le modalità di liquidazione del tributo risulteranno quelle esplicitate all'articolo 24 del presente regolamento.

Art.26 – DISPOSIZIONI FINALI

Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al D.Lgs.472/97 ed a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme è abrogata qualsiasi precedente contraria disposizione.


Tariffe

Allegato A

TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	CANONE 2019	
	1 CAT	2 CAT
PUBBLICITA' ORDINARIA Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, per ogni metro quadrato di superficie – (tariffa base)		
Per anno solare	12,50€	11,25€
Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	1,50€	1,25€
Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.		
PUBBLICITÀ ORDINARIA in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi, per ogni metro quadrato di superficie	1 CAT	2 CAT
Per anno solare	25,00€	22,50€
Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	3,00€	2,50€
Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.		
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI Visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie	CAT. UNICA	
Per anno solare	12,50€	
Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	1,50€	
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma di intermittenza, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie	1 CAT	2 CAT
Per anno solare	35,00€	29,50€
Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	3,00€	2,50€
Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.		
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno,	1 CAT	2 CAT

indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione		
Per ogni giorno	2,50€	2,25€
Superiore al 30 giorno si applica la tariffa	1,30€	1,15€
PUBBLICITA' VARIA Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito	CAT. UNICA	
	2,50€	
PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno di frazione,	CAT. UNICA	
	7,50€	
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	CANONE 2019	
	CAT. UNICA	
Per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70 x 100 e per i periodi di seguito indicati		
primi 10 giorni	1,05€	
per ogni periodo successivo di 5 giorni	0,50€	
AFFISSIONI D'URGENZA		
è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,80 per ogni commissione	1,15€ + 25,80€	

Planimetria con Stradario per l'indicazione della categorie



PRIMA CATEGORIA:

- VIA ROMA;
- VIA CAPORALE BONITO ANTONIO;
- PIAZZA SAN PIETRO E PAOLO;
- VIA MUSCILLO;
- VIA UMBERTO GIORDANO;
- VIA MUSCILLO;
- VIA D'AVERSA;
- VIA CESARE BATTISTI;
- VIA GIUSEPPE MIRABELLA;
- VIA NAZARIO SAURO;
- VIA DIEGO VASSALLI;
- VIA ARMANDO DIAZ;
- PIAZZA VITTORIO EMANUELE;
- VIA SOTTOTENENTE PASQUALE PAOLETTA;
- VIA GIUSEPPE DI VITTORIO;
- VIA F.LLI SCHIAVONE;
- VIA ZELANO;
- VIA FOSSA DEI GRECI;
- VIA CAP. MICHELE DE ROSA;
- VIA PIETRO PASQUARIELLO;
- VICO I DANTE ALIGHIERI;
- VICO II DANTE ALIGHIERI;
- VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO;
- VIA G. AMENDOLA;
- VIA GARIBALDI;
- VIA TORQUATO TASSO;
- VIA TAMMARO;
- PIAZZA ALDO MORO;
- VIA NAZARIO SAURO;
- VIA DANTE ALIGHIERI;

SECONDA CATEGORIA:

-VIA BORGO;

-VIA G. VERDI;

-VIA SANDRO PERTINI;

-VIA GUIDO ROSSA;

-VICO OBERDAN;

- E ALTRE VIE NON RIENTRANTI NELLA SUDETTA ZONA.